

BOZZA

*Deliberazione N.*

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

**.....**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Seduta del .....

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE SU STRADA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SVOLTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI .....**

Il Presidente ricorda che la L. 23/12/2005, n. 266, meglio nota come Legge Finanziaria 2006, al comma 43 dell'art. 1 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la soppressione dei trasferimenti dello Stato in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura previsti per l'esercizio delle funzioni esercitate dai soppressi Uffici Provinciali Metrici e trasferite alle medesime Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Con la stessa norma sono state altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della L. 18 dicembre 1973, n. 836.

Al contempo, il legislatore, nel sopprimere quei trasferimenti e quelle tariffe, aveva previsto (comma 44 del medesimo art.1 della Legge Finanziaria 2006) che al finanziamento delle funzioni metriche esercitate dalle Camere di Commercio si provvedesse ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della L. 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto dell'allora Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Nel frattempo, il sistema camerale si era mosso affinché la definizione delle tariffe del servizio di metrologia legale fosse concordata a livello di sistema. In particolare, al fine di determinare una politica tariffaria regionale e nazionale condivisa e costruita su criteri omogenei, l'UnionCamere Emilia-Romagna aveva provveduto, attraverso i propri organismi, ad individuare e tipizzare tutte le operazioni di verifica compiute ed a stabilire, in relazione alla categoria di strumento e con metodologia di media statistica, il tempo necessario a concludere l'operazione.

Sulla base di questi tempi si era provveduto ad elaborare una bozza tariffaria, portata alla valutazione della Commissione Metrica insediata presso l'UnionCamere Nazionale, la quale aveva provveduto a rappresentare al Ministero dello Sviluppo Economico alcuni criteri di cui tenere conto.

Con successivo Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il suddetto decreto detta, all'art. 2, chiari principi generali cui le Camere di Commercio devono attenersi nella corretta elaborazione del sistema tariffario, sottolineando che le tariffe per l'esecuzione degli accertamenti di conformità degli strumenti di misura ai requisiti prescritti, siano stabilite, con revisione triennale, a completa copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono e curando l'omogeneità delle medesime tariffe tra le Camere consorelle.

Tenuto conto di ciò, l'UnionCamere Nazionale con nota n. ... del ... ha inviato alle singole Camere di Commercio le "Linee Guida per la determinazione delle tariffe metriche", i cui punti salienti possono come di seguito riassumersi:

- le tariffe devono coprire il costo di produzione dei servizi resi;
- le tariffe devono rispettare il principio di omogeneità tra gli enti camerali;
- le tariffe devono essere calcolate sulla base delle formule fissate dal D.M. 7 dicembre 2006;
- le tariffe metriche rimangono in vigore un triennio;
- le tariffe relative al settore della distribuzione dei carburanti devono essere definite sulla base di una convenzione – quadro nazionale;
- l'attività di verifica comporta l'obbligo di fatturazione, il cui pagamento avverrà solamente a servizio reso;
- il nuovo sistema tariffario non trova applicazione per le richieste di verifica già pervenute ma non ancora eseguite.

**Tali Linee Guida sono state recepite successivamente da questa Camera con Deliberazione n. ....del.....**

Il Presidente sottolinea che, a distanza di più di un anno dalla vigenza del nuovo sistema tariffario, la convenzione - quadro nazionale per le tariffe relative al settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione non è stata ancora sottoscritta e che pertanto viene disatteso quanto prescritto dal citato art. 2 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006.

Il relatore sottolinea inoltre che in via provvisoria e transitoria, gli utenti metrici del settore carburanti versano alle Camere gli stessi diritti precedentemente stabiliti per l'esecuzione delle medesime funzioni metriche, sulla scorta della lettera n. 0000877 del 24/01/2006 dell'allora Ministro delle Attività Produttive il quale ha testualmente disposto che *"in attesa dell'emanazione del predetto provvedimento, le Camere di commercio potranno continuare ad esigere gli stessi importi riscossi in precedenza"*; il provvedimento indicato è stato emanato con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 ma tuttavia non produce efficacia anche nel settore carburanti fino alla sottoscrizione della citata convenzione protraendo pertanto eccessivamente tale situazione di provvisorietà.

Tenuto conto di ciò, il Comitato tecnico dei Segretari Generali della regione Emilia Romagna ha provveduto ad un lavoro di ricognizione dal quale è emerso che le consorelle di numerose provincie hanno provveduto a definire proprie tariffe provvisorie in attesa della citata convenzione ed ha conseguentemente affidato al gruppo network regionale degli uffici metrici la stesura di un documento in merito a tale tariffazione con stime sui tempi medi di accertamento nel settore carburanti quale indicatore essenziale per definire le tariffe relative agli impianti stradali di qualsivoglia tipologia.

Il Presidente, pertanto, propone di approvare l'allegato documento "A" contenente le Tariffe a carico degli utenti per l'accertamento della conformità ai requisiti prescritti degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, ricordando ancora una volta che le stesse sono state elaborate secondo un modello uniforme di calcolo tale da garantire omogeneità di comportamento in tutto il sistema camerale regionale ed ispirandosi al principio della continuità amministrativa rispetto alle tariffe già adottate per gli altri strumenti di misura.

Il Presidente infine, nel concludere l'intervento ed in considerazione dei vigenti principi giuridici propri del nostro ordinamento concernenti l'entrata in vigore delle disposizioni precettive, ribadisce la condivisione dell'indicazione fornita dalla citata circolare dell'UnionCamere nazionale e conferma, stabilendolo in modo incontrovertibile, che il nuovo

sistema tariffario attualmente in approvazione esplicherà efficacia nei confronti delle nuove richieste di verifica che perverranno dopo la sua entrata in vigore e non troverà applicazione per le richieste già pervenute ma non ancora eseguite; afferma altresì che tale disposizione perderà efficacia non appena sarà sottoscritta e recepita la più volte citata convenzione - quadro.

Il Presidente invita la Giunta ad esprimersi in merito.

Dopo ampia ed approfondita discussione,

#### LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la Delibera n.....del..... in merito alle tariffe già adottate per gli accertamenti di conformità degli strumenti di misura ai requisiti prescritti ;

VISTA la L. 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale all'articolo 1, comma 43, si è provveduto alla soppressione dei trasferimenti dello Stato a favore delle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni di metrologia legale e sono state altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misure fissate in base all'articolo 16 della L. 18/12/1973, n. 836, ed all'articolo 1, comma 44, si è previsto che al finanziamento delle succitate funzioni degli uffici provinciali metrici da parte delle Camere di Commercio si deve provvedere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.M. 7 dicembre 2006, pubblicato nella successiva data del 7 febbraio 2007, che fissa i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio;

VISTO l'allegato "A" elaborato dal gruppo network regionale degli uffici metrici;

CONDIVISA nella sua interezza, integrità e completezza la relazione del Presidente e le osservazioni ed argomentazioni ivi svolte, di cui in parte narrativa;

A VOTI unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato documento A, elaborato dal gruppo network regionale degli uffici metrici, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante tempi medi di verifica e relative tariffe a carico degli utenti per gli accertamenti di conformità ai requisiti prescritti degli strumenti di misura utilizzati nel settore dei distributori su strada di carburanti per autotrazione ;
- 2) di adottare il principio della completa copertura dei costi degli accertamenti di conformità degli strumenti di misura;
- 3) di fatturare il pagamento dei suddetti costi successivamente al servizio effettivamente reso ed a prescindere dall'esito dell'accertamento;
- 4) di confermare che il nuovo sistema tariffario approvato esplicherà efficacia nei confronti delle nuove richieste di verifica che perverranno dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento e non troverà applicazione, di contro, per le richieste già pervenute ma non ancora eseguite;
- 5) di confermare che il piano tariffario per gli impianti di carburante esplicherà efficacia fin quando , ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.M. 7 dicembre 2006, le tariffe per il settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione saranno definite dalle Camere di Commercio sulla base della convenzione – quadro stipulata e sottoscritta

tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale e l'UnionCamere nazionale ed il Ministero dello Sviluppo economico;

- 6) che, in ulteriore mancanza di tale convenzione, tali tariffe saranno vigenti per il prossimo triennio,
- 7) di dare esecutività alla presente deliberazione, a far data dal 01 gennaio 2009.

Il presente provvedimento è reso esecutivo nel rispetto dell'art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE